
**“MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL DM 140/2012
DOPO L’ABROGAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE”**



Commissione consultiva “Compensi professionali”

Coordinatore: Giovanni Rizzardi

Delegato del Consiglio: Leonardo Cossu

*Componenti: Michele Assini, Giancarlo Brescianini, Antonio Domenighini, Giovanni Grella, Luca Lazzari,
Flavio Locatelli, Cristina Migliarini, Roberto Mutti, Elio Rosin, Claudio Zanella*

Premessa

Il decreto legge 1/2012 (liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe professionali.

Il successivo DM 140/2012 ha fissato i parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte dell'organo giurisdizionale.

La Commissione "Compensi professionali", dopo aver organizzato nell'aprile 2014 un incontro sulle prime riflessioni per l'applicazione del DM 140/2012, ha ritenuto opportuno predisporre un manuale per facilitare l'applicazione pratica del citato decreto.

Tale manuale acquista estrema rilevanza alla luce delle novità in tema di liquidazione delle parcelle.

Infatti, a partire dal mese di maggio 2015, dopo aver risolto complessi aspetti procedurali, la Commissione "Compensi professionali" liquiderà le parcelle sulla base dei parametri del DM 140/2012.

Scopo del presente manuale, di conseguenza, è quello di illustrare il quadro normativo in materia di compensi professionali, di fornire alcuni consigli utili e di entrare nel merito dei parametri specifici attraverso esemplificazioni e note operative.

Brescia, 4 giugno 2015

Indice

I

Quadro normativo

II

Commento degli artt. 19-29 del DM 140/2012

III

La prassi della Commissione consultiva “Compensi professionali”

IV

Alcuni consigli

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1

Art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (liberalizzazioni) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

ART. 9

- 1° comma
 - ✓ abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
 - ✓ conseguente abrogazione della tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (approvata con DM 2 settembre 2010, n. 169)
- 2° comma
 - ✓ nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale rinvio ai parametri stabiliti da uno specifico decreto ministeriale
- 3° comma
 - ✓ le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge si applicano fino all'entrata in vigore del successivo DM (leggasi DM 140/2012)
- 4° comma
 - ✓ il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale
 - ✓ il professionista deve:
 - fornire informazioni sul grado di complessità dell'incarico
 - indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale
 - rendere nota la misura del compenso professionale attraverso un preventivo di massima
 - ✓ il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e deve comprendere spese, oneri e contributi
- 7° comma
 - ✓ abrogazione della lettera d), comma 5, art. 3, del DL 138/2011 (riguardava la pattuizione scritta del compenso e l'applicazione delle tariffe professionali)

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012, N. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il 23 agosto 2012)

CAPI

Capo I: disposizioni generali (art. 1)

Capo II: disposizioni concernenti gli avvocati (artt. da 2 a 14)

Capo III: disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (artt. da 15 a 29)

Capo IV: disposizioni concernenti i notai (artt. da 30 a 32)

Capo V: disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica (artt. da 33 a 39) (riguardano gli agrotecnici, gli architetti, i pianificatori, i paesaggisti, i biologi, i chimici, gli agronomi, i forestali, i geometri, i geologi, gli ingegneri, i periti agrari, i periti industriali e i tecnologi alimentari)

Capo VI: disposizioni concernenti le altre professioni (art. 40)

Capo VII: disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt. da 41 a 42)

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI (ART. 1)

CAPO I

- ✓ l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti applica, in difetto di accordo tra le parti (**sul compenso**), le disposizioni del DM 140/2012 (**si evidenzia il carattere sussidiario della liquidazione giudiziale**)
- ✓ nei compensi non sono comprese le spese, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo
- ✓ nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio
- ✓ per gli incarichi non conclusi o prosecuzioni di precedenti incarichi si tiene conto dell'opera effettivamente svolta
- ✓ **l'assenza di prova del preventivo di massima previsto dall'art. 9, comma 4, del DL 1/2012 costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso**
- ✓ le soglie numeriche contenute nelle tabelle allegate al decreto non sono vincolanti per la liquidazione del compenso

CAPO III: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (ARTT. DA 15 A 29)

Sezione prima: Disposizioni generali

**ART.
15**

- Art. 15 – sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:
 - ✓ amministrazione e custodia
 - ✓ liquidazione di aziende
 - ✓ valutazioni, perizie e pareri
 - ✓ revisioni contabili
 - ✓ tenuta della contabilità
 - ✓ formazione del bilancio
 - ✓ operazioni societarie
 - ✓ consulenza contrattuale ed economico-finanziaria
 - ✓ assistenza in procedure concorsuali
 - ✓ assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
 - ✓ sindaco di società
- quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle sopra elencate, il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del Capo III

CAPO III: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (ARTT. DA 15 A 29)

Sezione prima: Disposizioni generali

**ART.
16**

- Art. 16 – definizioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Capo III (di facile intuizione)

Sono importanti le definizioni di:

- componenti positivi di reddito lordi: sommatoria dei seguenti componenti reddituali del conto economico:
 - il valore della produzione con esclusione delle variazioni delle rimanenze e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - il valore complessivo dei proventi finanziari
 - le rivalutazioni ed i ripristini dell'attivo dello stato patrimoniale imputati al conto economico
 - il valore complessivo dei proventi straordinari
- attività: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile
- passività: somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione passivo dello schema di cui all'art. 2424 del codice civile

CAPO III: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (ARTT. DA 15 A 29)

Sezione prima: Disposizioni generali

ART. 17

- Art. 17 – determinazione del compenso con riferimento ai seguenti parametri generali:
 - ✓ valore e natura della pratica
 - ✓ importanza, difficoltà, complessità della pratica
 - ✓ condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico
 - ✓ risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente
 - ✓ impegno profuso anche in termini di tempo impiegato
 - ✓ pregio dell’opera prestata
 - il compenso è liquidato applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella tabella C) allegata al DM 140/2012

ART. 18

- Art. 18 – maggiorazioni fino al 100% per:
 - ✓ pratiche di eccezionale importanza
 - ✓ pratiche di eccezionale complessità
 - ✓ pratiche di eccezionale difficoltà
 - ✓ prestazioni in condizioni di urgenza
- – riduzioni fino al 50% per:
 - ✓ prestazioni eseguite in modo spedito e senza soluzione di questioni rilevanti

CAPO III: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (ARTT. DA 15 A 29)

Sezione prima: Disposizioni generali

o
s
s
A
e
I
r
c
v
u
a
n
z
e
i
o
n
i

- ✓ struttura semplificata delle disposizioni specifiche rispetto alla disciplina della tariffa professionale abrogata
- ✓ struttura della tariffa professionale abrogata: rimborsi spese, indennità , onorari specifici, onorari gradual, onorari preconcordati e onorari a tempo
- ✓ eliminazione della distinzione tra rimborsi spese, indennità e onorari
- ✓ ridotte a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti i parametri rispetto a 29 tipologie di attività previste nella tariffa professionale abrogata
- ✓ razionalizzati e ridotti i criteri per la determinazione del valore della pratica
- ✓ all'organo giurisdizionale è lasciato un ampio margine di valutazione in quanto è prevista l'applicazione di una forbice percentuale (da un minimo a un massimo)
- ✓ la tecnica utilizzata per i riquadri non è omogenea e presenta alcuni errori



E' IMPORTANTE DEFINIRE IL VALORE DELLA PRATICA

VALORE DELLA PRATICA = ENTITA' NUMERICA ESPRESSA IN EURO CHE COSTITUISCE IL PARAMETRO DI BASE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA' PROFESSIONALI (ART. 16)

CAPO III: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (ARTT. DA 15 A 29)

Sezione seconda: Disposizioni e parametri specifici

**La sezione seconda del capo III viene esaminata e commentata, in termini analitici,
nella II parte del presente manuale**

Indice

I

Quadro normativo

II

Commento degli artt. 19-29 del DM 140/2012

III

La prassi della Commissione consultiva “Compensi professionali”

IV

Alcuni consigli

Art. 19 DM 140/2012

Art. 19 Amministrazione e custodia

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 1 della tabella C [art. 19]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- a) fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
- b) sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
- c) sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

Art. 19 DM 140/2012

ESEMPIO APPLICATIVO

Compon. positivi di reddito		4.000.000
Attività		<u>2.000.000</u>
Totale		6.000.000
	Da	A
Onorario	60.600	120.600

NOTE OPERATIVE

- ✓ Prassi: necessità di delibera assembleare per il compenso riguardante l'incarico di amministratore di società di capitali
- ✓ Il compenso si riferisce ad una durata annuale dell'incarico
- ✓ Il valore delle "attività" a cui applicare il parametro è quello riguardante la situazione di fine incarico o quella di fine esercizio nel caso di incarico protratto nel tempo

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Amministrazione dell'azienda [•] per il periodo [•]
- ✓ Amministrazione dei seguenti beni/patrimoni (immobili, fondi rustici, mobili, ecc...)
- ✓ Custodia dell'azienda [•]
- ✓ Amministrazione e custodia dell'azienda [•]

Art. 20 DM 140/2012

Art. 20 Liquidazioni di aziende

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 2 della tabella C [art. 20]

a) sul totale dell'attivo realizzato:

- fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%
- sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%
- oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% al 1%

b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

Art. 20 DM 140/2012

ESEMPIO APPLICATIVO

Attività realizzate	4.000.000
Passività accertate	<u>4.000.000</u>
Totale	8.000.000

	minimo	massimo	val. medio
On. su att.	88.000	132.000	110.000
On. su pass.	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>
On. totale	108.000	162.000	135.000

NOTE OPERATIVE

- ✓ Non sono disciplinati:
 - l'assistenza, senza assunzione della carica, al liquidatore
 - l'incarico non giunto a compimento con la fine della liquidazione
 - le ulteriori prestazioni rese non direttamente finalizzate alla liquidazione
- ✓ Per i casi sopra elencati va fatta particolare attenzione all'accordo stipulato tra le parti
- ✓ Non applicabile al liquidatore giudiziale del concordato preventivo (al quale si applica il DM 25.1.2012, n. 30)

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Liquidatore per il realizzo delle attività aziendali, l'estinzione delle passività e il riparto agli aventi diritto
- ✓ Assistenza al liquidatore della società nel proprio incarico di realizzo delle attività aziendali, estinzione delle passività e riparto agli aventi diritto
- ✓ Liquidatore nell'ambito dell'accordo di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 del codice civile
- ✓ Liquidatore su nomina del Tribunale (ex art. 2275 del codice civile per le società semplici, ex art. 2309 del codice civile per le società in nome collettivo ed ex art. 2487 del codice civile per le società di capitali)

Art. 21 DM 140/2012

Art. 21 Valutazioni, perizie e pareri

Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o regolamenti è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 3 della tabella C [art. 21]

Sul valore della perizia o della valutazione

fino a euro	1.000.000	da 0,80%	1%
per il di più fino a euro	3.000.000	da 0,50%	a 0,70%
per il di più oltre a euro	3.000.000	da 0,025%	a 0,05%

Art. 21 DM 140/2012

ESEMPI APPLICATIVI

	min	max
Valore pratica 500.000	4.000	5.000
	min	max
Valore pratica 774.685,36	6.197,48	7.746,85
	min	max
Valore pratica 1.000.000	8.000	10.000

NOTE OPERATIVE

- ✓ Il DM 140 non contiene alcuna disposizione riguardante le attestazioni di piani (concordati preventivi, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani ex art. 67 L.F.); applicazione analogica art. 15, comma 2, DM 140 limitatamente alla fattibilità e non alla veridicità
- ✓ Il valore della pratica, per la valutazione di aziende o di rami di azienda e per la valutazione di partecipazioni sociali non quotate, è costituito dalla differenza tra attivo e passivo

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Perizie
- ✓ Pareri motivati
- ✓ Consulenze tecniche di parte
- ✓ Valutazioni d'azienda e rami d'azienda
- ✓ Valutazioni di partecipazioni sociali non quotate
- ✓ Perizia di stima ex art. 2465 del codice civile

Art. 22 DM 140/2012

Art. 22 Revisioni contabili

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 4 della tabella C [art. 22]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%;
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,050% allo 0,075%.

Art. 22 DM 140/2012

ESEMPIO APPLICATIVO

Componenti positivi di reddito pari a euro 1.000.000, attività e passività pari a euro 3.000.000

Sul totale dei componenti positivi di reddito minimo 1.000 massimo 1.500

Sul totale delle attività minimo 1.500 massimo 2.250

Sul totale passività minimo 1.500 massimo 2.250

Totale **minimo 4.000** **massimo 6.000**

NOTE OPERATIVE

- ✓ Da affrontare il problema della revisione legale dei bilanci, non considerato dal DM 140; il mancato riferimento probabilmente è dovuto al necessario accordo scritto
- ✓ I parametri del DM 140 potrebbero essere utilizzati per l'attestazione di veridicità dei dati aziendali (concordati preventivi, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani ex art. 67 L.F.)

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Revisione contabile
- ✓ Riordino della contabilità
- ✓ Accertamento attendibilità bilanci per erogazione contributi

Art. 23 DM 140/2012

Art. 23 Tenuta della contabilità

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 5.1 della tabella C [art. 23]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065%

Riquadro 5.2 della tabella C [art. 23]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:

- ✓ fino a euro 50.000,00 dal 3% al 4%
- ✓ sul maggior valore e fino a euro 100.000 dall'1% al 2%
- ✓ oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5%

Art. 23 DM 140/2012

ESEMPI APPLICATIVI

Contabilità ordinaria con n. 3.000 registrazioni annue, n. 2 situazioni contabili, 2 incontri per n. 2 ore, stesura registro inventari n. 20 facciate, patrimonio netto euro 300.000, componenti positivi di reddito euro 1.800.000, attivo euro 700.000, passivo euro 400.000; utilizzate le percentuali medie

su componenti positivi	7.200
su attivo	280
su passivo	<u>170</u>
Totale	7.650

Stessa ipotesi di cui sopra con n. 2.500 registrazioni annue e con componenti positivi di euro 2.000.000; utilizzate le percentuali medie

su componenti positivi	8.000
su attivo	280
su passivo	<u>170</u>
Totale	8.450

Art. 23 DM 140/2012

segue... ESEMPI APPLICATIVI

Contabilità semplificata con n. 200 registrazioni annue, n. 2 situazioni contabili a richiesta, componenti positivi lordi euro 300.000, n. 2 incontri con il cliente per 2 ore; utilizzate le percentuali medie

su componenti positivi	4.000
su attivo	0
su passivo	<u>0</u>
Totale	4.000

Stessa ipotesi di cui sopra con n. 400 registrazioni annue e con componenti positivi lordi di euro 200.000; utilizzate le percentuali medie

su componenti positivi	3.250
su attivo	0
su passivo	<u>0</u>
Totale	3.250

Art. 23 DM 140/2012

NOTE OPERATIVE

- ✓ Non viene previsto alcun compenso per le situazioni contabili infrannuali e per l'impianto e l'organizzazione della contabilità e per le sessioni coi clienti
- ✓ Va attentamente osservato che per i compensi riguardanti la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata assume grande rilevanza l'ammontare dei componenti positivi di reddito lordi (vdr. definizione riportata a pag. 8); nella simulazione relativa alla contabilità ordinaria superano il 90%, mentre nella contabilità semplificata costituiscono addirittura il 100%
- ✓ Non è previsto alcun compenso per la redazione dell'inventario, per la tenuta del libro beni ammortizzabili, per gli incontri periodici con i clienti sia presso lo studio o presso il cliente e per tutte le prestazioni che hanno connessione con la tenuta della contabilità

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Riordino di contabilità per ottenere finanziamenti
- ✓ Impianto della contabilità ordinaria
- ✓ Tenuta della contabilità ordinaria con i relativi controlli
- ✓ Fornitura periodica di situazioni contabili per il cliente
- ✓ Revisione della contabilità tenuta da terzi con relativi accessi
- ✓ Tenuta contabilità semplificata
- ✓ Incontri con il cliente o con terzi per l'esame e le analisi delle situazioni contabili in corso d'anno

Art. 24 DM 140/2012

Art. 24 Formazione del bilancio

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 6 della tabella C [art. 24]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Art. 24 DM 140/2012

ESEMPI APPLICATIVI

Bilancio di fine esercizio di una s.r.l.: attivo, al lordo delle poste rettificative, euro 1.200.000, attivo netto euro 1.000.000, componenti positivi di reddito lordi euro 4.500.000, patrimonio netto euro 300.000, passivo euro 700.000; utilizzate le percentuali medie

su componenti positivi	1.125
su attivo	550
su passivo	<u>175</u>
Totale	1.850

Stessa ipotesi di cui sopra con componenti positivi euro 10.000.000, attivo lordo euro 2.500.000, attivo netto euro 2.000.000, passivo euro 1.700.000; utilizzate le percentuali medie

su componenti positivi	2.500
su attivo	1.100
su passivo	<u>425</u>
Totale	4.025

Art. 24 DM 140/2012

NOTE OPERATIVE

- ✓ L'attivo sul quale applicare le percentuali previste dai parametri è quello del bilancio UE e cioè al netto delle poste rettificative (vdr. definizione riportata a pag. 8)
- ✓ Nella quantificazione del compenso i componenti positivi di reddito lordi non comprendono il valore delle rimanenze e, conseguentemente, i valori sono soggetti ad una decurtazione rilevante (vdr. definizione riportata a pag. 8)
- ✓ I compensi per il bilancio delle società di capitali, per il bilancio delle società personali e per il bilancio delle imprese individuali hanno la medesima quantificazione non essendo previste riduzioni
- ✓ Le prestazioni accessorie al bilancio quali la relazione sulla gestione, la redazioni dei verbali assembleari, il deposito di bilancio, i rendiconti finanziari non sono indicate né nell'art, 24, né in altri articoli del DM 140
- ✓ Rimangono esclusi dal compenso sul bilancio anche tutti gli incontri con il cliente finalizzati alle procedura di chiusura del bilancio, alle valutazioni ed alle acquisizioni dei dati anche non economici per una stesura corretta dei documenti di bilancio

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Bilancio di fine esercizio con predisposizione di documentazione integrativa (nota integrativa, relazione sulla gestione e altre relazioni, rendiconti finanziari, verbali)
- ✓ Bilancio di fine esercizio senza documentazione integrativa
- ✓ Bilancio in corso d'anno con o senza relazione circa l'andamento dell'esercizio
- ✓ Bilancio straordinario per varie tipologie di delibere
- ✓ Bilancio consolidato
- ✓ Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per perizia di stima
- ✓ Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per dichiarazione dei redditi

Art 25 DM 140/2012

Art. 25 Operazioni societarie

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 7.1 della tabella C [art. 25]

sul capitale sottoscritto:

- a) fino ad € 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%
- b) per il di più fino ad € 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
- c) per il di più oltre € 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

Riquadro 7.2 della tabella C [art. 25]

sul totale delle attività:

- a) fino ad € 4.000.000 dall'1% all'1,50%
- b) oltre € 4.000.000 dallo 0,50% all'1%

ESEMPI APPLICATIVI

**Costituzione di una società in nome collettivo/a
responsabilità limitata
(capitale sociale di euro 50.000)**

compenso minimo	375
compenso massimo	750

**Trasformazione di una società in nome collettivo in
società a responsabilità limitata (capitale sociale di euro
100.000 / Attività euro 1.000.000)**

compenso minimo	750
compenso massimo	1.500

**Fusione di due società a responsabilità limitata (attività
complessive delle due società euro 10.000.000)**

compenso minimo	70.000
compenso massimo	120.000

Art. 25 DM 140/2012

NOTE OPERATIVE

- ✓ Trasformazioni di società
- ✓ La differenziazione delle percentuali minime e massime consente di determinare compensi che tengano conto delle effettive prestazioni rese e dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato.
- ✓ La determinazione del compenso per la relazione di stima ex art. 2343 del codice civile è regolata dall'art. 21 del DM 140/2012.
- ✓ Il posizionamento verso la percentuale massima di ciascun scaglione vale, ad esempio:
 - per la costituzione di società di capitali, in caso di elaborazione di patti sociali particolarmente complessi
 - per la fusione o la scissione, in caso di approfonditi studi dell'opportunità, convenienza e fattibilità dell'operazione, oppure, in caso di particolare impegno in termini di tempo impiegato
- ✓ Non è previsto il compenso per i rapporti con il notaio rogante e per la predisposizione dei libri sociali e dei registri contabili

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Costituzione di società, enti e associazioni
- ✓ Consulenza riguardante la scelta del tipo di società da costituire ed i relativi risvolti civilistici e fiscali - riunioni con i soci - trasferite
- ✓ Assistenza e consulenza per la stesura delle bozze di atto costitutivo e di statuto - riunione con i soci - trasferite
- ✓ Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali

Art. 25 DM 140/2012

segue... TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Variazione dello statuto sociale
 - Assistenza e consulenza per la predisposizione del nuovo statuto – riunione con i soci – trasferte
 - Assistenza per i rapporti con il notaio rogante – trasferte
- ✓ Trasformazione di società
 - Studio dell'opportunità, convenienza e fattibilità dell'operazione - comparazione del carico fiscale delle due società - predisposizione di un progetto di trasformazione
 - Presentazione dell'operazione ai soci – analisi del progetto di trasformazione - consulenza - riunione con i soci - trasferte
 - Assistenza e consulenza per la stesura della bozza di statuto - riunione con i soci - trasferte
 - Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali - riunione con i soci
 - Assistenza per i rapporti con il notaio rogante - trasferte
 - Predisposizione libri sociali e registri contabili
 - Consulenza contabile inerente la trasformazione - trasferte
- ✓ Scissione parziale
 - Studio dell'opportunità, convenienza e fattibilità dell'operazione - consulenza - riunione con i soci - trasferte
 - Assistenza e consulenza per la stesura della bozza di statuto della *newco* - riunione con i soci - trasferte
 - Consulenza ed assistenza per la predisposizione del progetto di scissione - riunione con i soci
 - Assistenza per i rapporti con il notaio rogante - decisione di scissione - atto di scissione - trasferte
 - Predisposizione libri sociali e registri contabili della *newco*
 - Consulenza contabile inerente la scissione parziale - trasferte

Art. 26 DM 140/2012

Art. 26 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 8.1 della tabella C [art. 26]

sul corrispettivo pattuito:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
- b) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 8.2 della tabella C [art. 26]

sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
- b) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

ESEMPI APPLICATIVI

**Onorari per assistenza contrattuale
(corrispettivi pattuiti euro 1.000.000)**

compenso minimo 7.500
compenso massimo 20.000

**Onorari per assistenza contrattuale
(corrispettivi pattuiti euro 10.000.000)**

compenso minimo 55.000
compenso massimo 100.000

**Onorari per assistenza contrattuale (contratti di mutuo,
contratti di finanziamento, ecc...) (corrispettivi pattuiti
euro 1.000.000)**

compenso minimo 7.500
compenso massimo 10.000

segue... ESEMPI APPLICATIVI

**Onorari per assistenza contrattuale (contratti di mutuo,
contratti di finanziamento, ecc...) (corrispettivi pattuiti
euro 10.000.000)**

compenso minimo	55.000
compenso massimo	80.000

**Onorari per consulenza economico-finanziaria
(capitale euro 1.000.000)**

compenso minimo	7.500
compenso massimo	10.000

**Onorari per consulenza economico-finanziaria
(capitale euro 10.000.000)**

compenso minimo	55.000
compenso massimo	80.000

Art. 26 DM 140/2012

NOTE OPERATIVE

- ✓ Non è prevista l'ipotesi di contratti con prestazioni periodiche o continuative di durata ultrannuale;
- ✓ Per la concreta determinazione del compenso diviene determinante la prova della effettiva prestazione erogata avendo cura del disposto dell'art. 17 e, vista l'ampia divaricazione tra importi massimi e minimi, sarà fondamentale documentare, anche ai sensi degli artt. 17 e 18 del DM 140, l'effettiva prestazione resa avendo particolare attenzione nel chiarire documentalmente in modo incontrovertibile tutti gli aspetti della prestazione eseguita
- ✓ Se si tratta di consulenza o assistenza, di consulenza ed assistenza congiunte ovvero di semplici pareri, sarebbe opportuno indicare a quale livello si è svolto l'intervento del professionista:
 - semplice controllo formale di documenti redatti da altri
 - partecipazione alle trattative, individuazione della possibile controparte, scelta dell'impostazione contrattuale e sua stesura
 - ovvero anche in quale fase si è svolto l'intervento: dalla fase precontrattuale (trattativa) alla fase conclusiva (sottoscrizione) ed in quali prestazioni si è sostanziato (studio fattispecie, riunioni con cliente/controparte, redazioni contratti/studi/ relazioni/accordi/lettere)
 - che tipo e genere (preliminari, contratti, studi di fattibilità, relazioni, ecc...) di documenti sono stati predisposti e se il professionista ha steso in prima persona il o i documenti, se ha partecipato alla stesura in collaborazione con il cliente o con altri, che genere di funzione (interlocutoria, divulgativa, interna, sostanziale) hanno avuto in concreto i documenti che sono stati approntati dal professionista
 - quale livello di complessità tecnica aveva la prestazione rilasciata
 - quanto tempo è stato dedicato dal professionista, e con quale urgenza, se richiesta
 - i risultati ed i vantaggi ottenuti dal cliente per effetto dell'intervento del professionista

Art. 26 DM 140/2012

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Consulenza e assistenza contratto preliminare e definitivo: compravendita in genere di beni mobili, immobili, ecc...; cessione azienda e/o di beni singoli
- ✓ Cessione quote di società; locazione e/o affitto di azienda, beni mobili e/o immobili; comodato; deposito; riporto; permuta
- ✓ Patto di riscatto; contratto estimatorio; contratto di somministrazione; appalto; trasporto; mandato; commissione; spedizione; agenzia; mutuo; conto corrente
- ✓ Formulazione di parere in ordine alla stesura del contratto di [•]
- ✓ Assistenza per la stesura e stipula del contratto di [•]
- ✓ Consulenza per la stesura e stipula del contratto di [•]
- ✓ Consulenza ed assistenza per la stesura e stipula del contratto di [•]
- ✓ Ricerca contraente, consulenza, assistenza, nella stesura e stipula del contratto di [•]
- ✓ Ricerca contraente, consulenza ed assistenza alla trattativa, consulenza ed assistenza in stesura e stipula del contratto di [•]

Art. 26 DM 140/2012

segue...TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Consulenza ed assistenza per il conseguimento di contributo in conto interessi e/o in conto capitale e/o a fondo perduto
- ✓ Consulenza economico-finanziaria
- ✓ Formulazione di parere in ordine alla situazione finanziaria di persone fisiche e/o enti
- ✓ Assistenza e/o consulenza per la stesura di piano finanziario
- ✓ Assistenza per la scelta della forma di finanziamento
- ✓ Assistenza per il conseguimento del finanziamento di [•]
- ✓ Consulenza e analisi della struttura finanziaria della azienda e/o del *business*
- ✓ Consulenza e/o assistenza nella predisposizione e/o nel conseguimento di un piano di risanamento
- ✓ Consulenza e/o assistenza nella predisposizione e/o nel conseguimento di un piano di ristrutturazione del debito
- ✓ Consulenza e/o assistenza nella predisposizione di un *business plan*
- ✓ Consulenza e/o assistenza nella predisposizione di piani industriali
- ✓ Consulenza per analisi di bilanci, indici, flussi, redditività
- ✓ Consulenza e/o assistenza per l'analisi dei costi industriali
- ✓ Consulenza e/o assistenza per la stesura di studi di fattibilità al fine del collocamento in borsa
- ✓ Consulenza e/o assistenza continuativa aziendale e/o societaria

Art. 27 DM 140/2012

Art. 27 Assistenza in procedure concorsuali

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per le ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Riquadro 9 della tabella C [art. 27]

sul totale delle passività:

- a) fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2%
- b) oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Art. 27 DM 140/2012

ESEMPIO APPLICATIVO

Assistenza per la predisposizione del piano concordatario: 85 creditori e passivo di euro 2.500.000; la procedura si conclude con esito positivo

compenso minimo	20.500
compenso massimo	33.500

NOTE OPERATIVE

- ✓ L'analisi di questo articolo non presenta particolari difficoltà interpretative
- ✓ Le prestazioni ed il meccanismo di valorizzazione sono chiaramente individuabili
- ✓ L'assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale si esplicita in tutte le attività necessarie alla formazione di un chiaro e dettagliato stato patrimoniale e finanziario indispensabile per esprimere qualsiasi valutazione in merito
- ✓ Esempificazioni di attività nel concordato preventivo:
 - stesura del piano concordatario
 - per tutte le altre attività (attestazione del piano e perizie di supporto al piano) deve essere applicato l'art. 21 del DM 140
- ✓ Esempificazioni di attività nell'accordo di ristrutturazione dei debiti:
 - attività propedeutica al deposito della documentazione
 - per tutte le altre attività (attestazione dell'accordo e perizie di supporto alla documentazione) deve essere applicato l'art. 21 del DM 140

Art. 27 DM 140/2012

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Assistenza al debitore nel periodo pre-concorsuale
 - Controllo e analisi ultimi tre bilanci
 - Controllo posizioni economico e finanziarie in corso con formazione di situazioni economico/patrimoniali/finanziarie aggiornate
 - Analisi critica della situazione economico/patrimoniale/finanziaria con redazione di diverse possibilità di accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento
 - Confronto con il cliente per individuare la soluzione più adatta

- ✓ Procedura di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria
 - Stesura del piano concordatario
 - Istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 LF
 - Attività propedeutiche alla formazione di proposta di ristrutturazione del debito art. 182 LF e del piano di risanamento attestato art. 67 L.F.

Art. 28 DM 140/2012

Art. 28 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 28 DM 140/2012

Riquadro 10.1 della tabella C [art. 28, comma 1]

✓ Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
✓ Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
✓ Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
✓ Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
✓ Dichiarazione IRAP	euro 200
✓ Dichiarazione IVA	euro 250
✓ Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150
✓ Dichiarazione di successione	euro 350
✓ Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
✓ Invio telematico	euro 20

Riquadro 10.2 della tabella C [art. 28, comma 2]

sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Riquadro 10.3 della tabella C [art. 28, comma 3]

sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Art. 28 DM 140/2012

ESEMPI APPLICATIVI

Assistenza per la predisposizione del Modello Unico (di media complessità) di una società di persone: valore della pratica euro 500.000 per redditi, euro 1.300.000 per Iva

Assistenza fiscale

dichiarazione redditi	550
invio telematico dich.	20
dichiarazione Iva	250
invio telematico	<u>20</u>
TOTALE	840

Assistenza per un avviso di accertamento; esame e studio della pratica, predisposizione del ricorso con discussione in CTP con esito positivo; valore della pratica euro 100.000 discussione in CTP quattro ore

Assistenza tributaria

	min	max
riquadro 10.2	1.000	5.000
riquadro 10.3	<u>1.000</u>	<u>5.000</u>
TOTALE	2.000	10.000

Art. 28 DM 140/2012

NOTE OPERATIVE

- ✓ Il primo comma si riferisce a tutti gli adempimenti dichiarativi e la loro valorizzazione è piuttosto chiara
- ✓ Il secondo comma si riferisce a tutte le prestazioni svolte per la predisposizione di ricorsi e altri atti alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali e alla funzione di rappresentanza in giudizio; l'applicazione del parametro non presenta particolari difficoltà
- ✓ Il terzo comma si riferisce alla consulenza tributaria resa al cliente per l'esame, studio e formulazione di un parere in merito a comportamenti da assumere per mantenere una corretta condotta fiscale o in caso di verifiche o accertamenti in merito alla più conveniente strategia da adottare in fase di precontenzioso o di contenzioso; l'applicazione del parametro non presenta particolari difficoltà
- ✓ In caso di prestazioni di sola consulenza finalizzata a determinare il carico tributario per specifiche operazioni o l'individuazione di soluzioni di *tax planning* tra loro alternative il valore della pratica è definito dalle imposte che sono o sarebbero dovute; nel caso si trattasse di imposte o tasse ricorrenti, è opportuno riferirsi a quelle stimate e dovute per ogni annualità

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Adempimenti dichiarativi e prestazioni connesse:
 - Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
 - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA
 - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone
 - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali
 - Dichiarazioni IRAP
 - Dichiarazioni IVA
 - Dichiarazione dei sostituti di imposta
 - Dichiarazione di successione
 - Altre dichiarazioni e comunicazioni

Art. 28 DM 140/2012

Segue... TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- Comunicazione annuale dati IVA
- Dichiarazioni di intento
- Elenchi INTRASTAT
- Comunicazioni/denunce camerali
- Comunicazioni/denunce Agenzia Entrate
- Dichiarazione IMU
- ✓ Predisposizione di:
 - Istanze di rateazione
 - Istanza di rimborso o compensazione IVA trimestrale
 - Istanza di accertamento con adesione
 - Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
 - Appello/controricorso alla Commissione Tributaria Regionale
 - Memorie su ricorsi, controricorsi e appelli
 - Rappresentanza tributaria con interventi personali presso gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, gli uffici della riscossione per udienze, contraddittori, accessi, ispezioni, verifiche, perquisizioni, sequestri, convocazioni, interrogatori
- ✓ Consulenza per l'esame, lo studio e la formulazione di pareri in merito a:
 - Corretti comportamenti da assumere in determinate fattispecie fiscali
 - Definizione della più conveniente strategia fiscale da adottare in fase di verifica, di accertamento, di pre-contenzioso, di contenzioso
 - Consulenza finalizzata a determinare l'impatto tributario puntuale o proiettato nel tempo di singole operazioni
 - Consulenza finalizzata a individuare e proporre alternative soluzioni di *tax planning* su singole operazioni o in generale sulla situazione reddituale e sul conseguente carico fiscale del contribuente

Art. 29 DM 140/2012

Art. 29 Sindaco di società

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Riquadro 11 della tabella C [art. 29]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività :

- a) fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- b) per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- c) per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- d) per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- e) per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

Art. 29 DM 140/2012

ESEMPI APPLICATIVI			
patrimonio netto	500.000		
attività	1.500.000	compenso minimo	6.135
componenti positivi di reddito lordi	5.000.000	compenso massimo	8.150
patrimonio netto	5.000.000		
attività	15.000.000	compenso minimo	9.150
componenti positivi di reddito lordi	25.000.000	compenso massimo	11.500
patrimonio netto	10.000.000		
attività	30.000.000	compenso minimo	19.350
componenti positivi di reddito lordi	150.000.000	compenso massimo	24.700

NOTE OPERATIVE	
✓	Il DM 140 prevede, per la determinazione dei compensi, la sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività (vdr. definizione riportata a pag. 8)
✓	E' confermata la riduzione del 50% del compenso per la funzione di sindaco svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali e in società in liquidazione o in procedura concorsuale
✓	E' confermato l'aumento fino al 50% del compenso quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale
✓	E' introdotto l'aumento fino al 100% del compenso quando il professionista riveste la carica di sindaco unico
✓	Il compenso non riguarda la funzione di revisione legale del bilancio
✓	Non viene determinato il compenso nel caso di società soggette all'obbligo del bilancio consolidato. Potrebbe essere applicata la maggiorazione prevista dall'art. 18 del DM 140 (maggiorazione fino al 100%)

Art. 29 DM 140/2012

TIPOLOGIE STANDARD DI INCARICO

- ✓ Sindaco di società
- ✓ Compenso per la funzione di sindaco della società dal [•] al [•]
- ✓ Compenso per la funzione di sindaco con i compiti di revisione della società dal [•] al [•]
- ✓ Compenso con maggiorazione per la funzione di presidente del collegio sindacale con i compiti di revisione della società dal [•] al [•]
- ✓ Compenso per la funzione di sindaco della società soggetta a bilancio consolidato dal [•] al [•]
- ✓ Compenso per la funzione di sindaco con i compiti di revisione della società soggetta a bilancio consolidato dal [•] al [•]
- ✓ Compenso con maggiorazione per la funzione di presidente del collegio sindacale della società soggetta a bilancio consolidato dal [•] al [•]
- ✓ Compenso con maggiorazione per la funzione di presidente del collegio sindacale con i compiti di revisione della società soggetta a bilancio consolidato dal [•] al [•]
- ✓ Compenso per la funzione di sindaco della società con ridotta attività (compenso ridotto) dal [•] al [•];
- ✓ Compenso per la funzione di sindaco con i compiti di revisione della società con ridotta attività (compenso ridotto) dal [•] al [•]
- ✓ Compenso con maggiorazione per la funzione di presidente del collegio sindacale della società con ridotta attività (compenso ridotto) dal [•] al [•]
- ✓ Compenso con maggiorazione per la funzione di presidente del collegio sindacale con i compiti di revisione della società con ridotta attività (compenso ridotto) dal [•] al [•]

Conclusioni

**GLI ARTT. DA 19 A 29 DEL DM 140 RIGUARDANO LE FATTISPECIE ESAMINATE
PRECEDENTEMENTE**

**E' IMPORTANTE RICORDARE CHE A TUTTI I COMPENSI E' APPLICABILE L'ART. 18
DEL DM 140 (MAGGIORAZIONI FINO AL 100% E RIDUZIONI FINO AL 50%)**

Indice

I

Quadro normativo

II

Commento degli artt. 19-29 del DM 140/2012

III

La prassi della Commissione consultiva “Compensi professionali”

IV

Alcuni consigli

La prassi della Commissione consultiva “Compensi professionali”

L
i
q
u
i
d
a
z
i
o
n
e


- Per le prestazioni iniziate dopo l’entrata in vigore del DL 1/2012 e cioè dopo il 23 gennaio 2012 il Consiglio dell’Ordine NON PUÒ liquidare le parcelle
- Per le prestazioni iniziate prima dell’entrata in vigore del DL 1/2012 e cioè prima del 24 gennaio 2012 e terminate entro il 22 agosto 2012 (giorno della pubblicazione del DM 140/2012) il Consiglio dell’Ordine PUÒ liquidare le parcelle applicando la tariffa professionale abrogata
- Per le prestazioni iniziate prima dell’entrata in vigore del DL 1/2012 e cioè prima del 24 gennaio 2012 e non terminate entro il 22 agosto 2012 (giorno della pubblicazione del DM 140/2012) il Consiglio dell’Ordine NON PUÒ liquidare le parcelle applicando la tariffa professionale abrogata perché la Corte di Cassazione ha stabilito che:
 - ✓ l’art. 41 del DM 140/2012 deve essere letto nel senso che i nuovi parametri sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate
 - ✓ il diritto al compenso sorge quando la prestazione è ultimata
 - ✓ il compenso deve essere inteso in senso unitario perché riguarda l’opera complessivamente svolta

In seguito ad autorevoli pareri legali è stata adottata una diversa interpretazione basata sulla vigenza dell’art. 2233 del codice civile

La prassi della Commissione consultiva “Compensi professionali”

ART. 2233 DEL CODICE CIVILE

- “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene (*comma 1*). In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione (*comma 2*)”. (*Omesso il comma 3 in quanto riguarda gli avvocati*)
- **tale articolo non ha subito alcuna modifica formale, ma l’abrogazione delle tariffe elimina di fatto il loro utilizzo e, conseguentemente, il compenso è determinato dalle parti o dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene**
- la relazione illustrativa del DM 140/2012, invece, ritiene che la norma speciale dell’art. 1, comma 5, del DL 1/2012 che recita “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, **escluda** “implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione di sentire l’associazione professionale cui si riferisce l’art. 2233 c.c.”



Poiché la struttura dell’art. 2233 del codice civile rimane inalterata, in mancanza di accordo tra le parti e di tariffe, il compenso è determinato dal giudice, sentito il parere dell’Ordine professionale

La prassi della Commissione consultiva “Compensi professionali”

CONSEGUENZE

- **al Consiglio dell’Ordine spetta di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso ai sensi dell’art. 2233 del codice civile**
- **il parere del Consiglio dell’Ordine è totalmente diverso** rispetto al parere di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 633, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile in vigore della tariffa professionale
- **venuta meno la tariffa professionale è venuta meno la funzione della liquidazione del Consiglio dell’Ordine, che rappresentava lo strumento mediante il quale era espressa una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale (parere di conformità) (opinamento delle parcelle da parte dei Consigli degli Ordini)**
- **il nuovo parere del Consiglio dell’Ordine non sarà più un parere di conformità (sulla corretta applicazione della tariffa professionale)**
- **il Consiglio dell’Ordine dovrà:**
 - ✓ **fornire al giudice gli elementi necessari per esercitare in concreto il potere di determinazione del compenso spettante al professionista**
 - ✓ **rappresentare un supporto per la comprensione della complessità della prestazione**
 - ✓ **se necessario, la quantificazione dovrà essere determinata dopo aver esaminato la documentazione completa sull’attività professionale svolta**

La Commissione “Compensi professionali” ha predisposto la nuova modulistica per consentire agli iscritti di chiedere la liquidazione dei compensi, in mancanza di una valida lettera di incarico professionale, utilizzando i parametri del DM 140/2012

Conclusioni

A


POSSONO ESSERE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE, UTILIZZANDO LA TARIFFA PROFESSIONALE, LE PARCELLE RIGUARDANTI PRESTAZIONI INIZIATE PRIMA DEL 24 GENNAIO 2012 E TERMINATE ENTRO IL 22 AGOSTO 2012

B

POSSONO ESSERE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE LE PARCELLE RIGUARDANTI PRESTAZIONI INIZIATE PRIMA DEL 24 GENNAIO 2012 E TERMINATE DOPO IL 22 AGOSTO 2012, UTILIZZANDO IL DM 140/2012

C

POSSONO ESSERE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE LE PARCELLE RIGUARDANTI PRESTAZIONI INIZIATE DAL 24 GENNAIO 2012 E TERMINATE COMUNQUE PRIMA O DOPO IL 22 AGOSTO 2012, UTILIZZANDO IL DM 140/2012




A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2015 IL CONSIGLIO DELL'ORDINE, CON IL PARERE DELLA COMMISSIONE “COMPENSI PROFESSIONALI”, POTRA' LIQUIDARE LE PARCELLE RIGUARDANTI PRESTAZIONI INDICATE ALLE LETTERE B E C, UTILIZZANDO IL DM 140/2012 (IMPORTANTE NOVITA' DOPO IL SUPERAMENTO DI COMPLESSI ASPETTI PROCEDURALI)

Conclusioni

MODALITA' PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI:

- ✓ Presentazione della domanda di liquidazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine
- ✓ Esame e liquidazione della parcella da parte della Commissione “Compensi professionali”
- ✓ Delibera della liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine
- ✓ Emissione del certificato di liquidazione
- ✓ Le avvertenze riportate sul sito www.dottcomm.bs.it (sezione liquidazione parcelle) devono essere rigorosamente rispettate



LA COMMISSIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER LIQUIDARE LA PARCELLA:

- ✓ esaminerà la documentazione completa sull'attività professionale svolta
- ✓ dovrà ricevere informazioni in merito a:
 - valore e natura della pratica
 - durata dell'incarico
 - descrizione dello svolgimento della pratica
 - importanza, difficoltà, complessità della pratica
 - condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico
 - risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente
 - impegno profuso anche in termini di tempo impiegato
 - pregio dell'opera prestata

Conclusioni



IL COMPENSO È LIQUIDATO APPLICANDO AL VALORE DELLA PRATICA LE PERCENTUALI STABILITE NELLA TABELLA C) ALLEGATA AL DM 140/2012

Indice

I

Quadro normativo

II

Commento degli artt. 19-29 del DM 140/2012

III

La prassi della Commissione consultiva “Compensi professionali”


IV

Alcuni consigli

la normativa in vigore privilegia, per la determinazione del compenso professionale, la cd. “regola del mercato” e cioè l’accordo tra le parti


- **utilizzare il mandato professionale (nuova modulistica predisposta dal Consiglio dell’Ordine) (maggio 2015)**
 - per la determinazione convenzionale del compenso il professionista e il cliente sono liberi di scegliere una gamma ampia di modalità:
 - ✓ criterio analitico e modulare
 - ✓ criterio basato sulle ore impiegate
 - ✓ **determinazione forfetaria del compenso (in questo caso si potrà far riferimento anche ai parametri fissati dal DM 140/2012)**
- **attribuire data certa alla lettera di incarico professionale al fine di evitare l’applicazione del DM 140/2012**
 - decreto Tribunale di Brescia del 18 marzo 2014 in merito all’opposizione allo stato passivo di un professionista – mandato professionale inopponibile al fallimento perché privo di data certa
- **metodi efficaci per attribuire data certa alla lettera di incarico professionale**
 - **utilizzo del servizio postale di data certa**
 - ✓ recarsi presso un ufficio postale e richiedere il “servizio data certa” (servizio disciplinato dalla disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007); viene apposto un timbro postale sulla prima pagina del documento fascicolato; il “servizio data certa” non deve essere confuso con “l’Autoprestazione” che è la possibilità, data ai mittenti, di consegnare direttamente la propria corrispondenza, in busta, chiusa o aperta, o in formato cartolina, pagando la tassa postale prevista
 - **utilizzo della PEC**

CONTROVERSIA TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE IN ORDINE ALLA MISURA DEL COMPENSO IN PRESENZA DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE



- per le lettere di incarico professionale sottoscritte dal 24 gennaio 2012 si farà riferimento a quanto stabilito nell'accordo
- il professionista potrà chiedere ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 1, del codice di procedura civile l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto fa valere il suo diritto con prova scritta
- in vigenza delle tariffe professionali, invece, si applicava l'art. 633, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile e, conseguentemente, la parcella doveva essere corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine

CONTROVERSIA TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE IN ORDINE ALLA MISURA DEL COMPENSO IN ASSENZA DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE O DI SUA INVALIDITÀ



- **l'iscritto può presentare domanda di liquidazione della parcella utilizzando i parametri del DM 140/2012**
- **il Consiglio dell'Ordine, sulla base del parere della Commissione "Compensi professionali", delibera la liquidazione della parcella**
- **il certificato di liquidazione potrà essere utilizzato per chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 636 del codice di procedura civile**